

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1946

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SANCIU, CUTRUFO, MORRA,
VICECONTE, PERRIN, GHIGO, BIONDI, MARINI Giulio,
CENTARO, BONFRISCO, VENTUCCI, AMATO e ALBERTI
CASELLATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2007

Istituzione dell’Osservatorio nazionale degli infortuni
sul lavoro e di un Fondo di solidarietà nazionale per
le morti bianche

ONOREVOLI SENATORI. – Gli infortuni sul lavoro in Italia solo saltuariamente suscitano quella considerazione che dovrebbe invece essere di costante interesse per un fenomeno le cui dimensioni raggiungono vastità e drammaticità di assoluta rilevanza. Dal 2003 al 2006, nel nostro Paese, i morti sul lavoro sono stati ben 5.252, quasi un incidente ogni quindici lavoratori, un morto ogni 8.100 addetti.

Ogni anno in Italia si registrano circa 1.300 morti con più di un milione di infortuni ufficiali, ai quali vanno addizionati i quasi 200.000 infortuni non denunciati e quelli «mascherati» in forma di malattia. Senza considerare quei dati raccolti e diffusi dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi (ANMIL), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché da tutti gli organismi istituzionalmente preposti, ai quali vanno aggiunti quelli provenienti da taluni osservatori regionali e persino da osservatori comunali. Ma qual è l'effettiva entità degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese?

Come già osservato nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza del lavoro della passata legislatura vi è una carenza nelle attuali modalità di rilevazione dei dati in quanto tali metodi si riferiscono al monitoraggio della sola attività assicurativa, non ricomprendendo il lavoro nero e quello irregolare. Per le malattie professionali – si legge nella medesima relazione – le carenze sono ancora più gravi in quanto la denuncia viene presentata in molti casi presso soggetti diversi: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA), Aziende sanitarie

locali (ASL), Direzioni provinciali del lavoro o autorità giudiziaria. Non esiste pertanto un coordinamento nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, nonostante la legislazione, già con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, abbia previsto l'istituzione presso l'INAIL di un registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

Occorre quindi un'opera di monitoraggio generale che raccolga i dati provenienti dalle varie istituzioni preposte, li rielabori e li renda disponibili in modo univoco.

La realizzazione di questo importante obiettivo consentirà al legislatore una conoscenza del fenomeno maggiormente rispondente alla realtà e la possibilità quindi di legiferare in un modo più incisivo nella soluzione di questo drammatico problema.

Non è soltanto una questione di numeri, come non è rilevante esclusivamente il fatto che gli infortuni sul lavoro siano percentualmente in più o in meno rispetto all'anno precedente, la cosa più importante è che sono sempre e comunque troppi. Costi umani e sociali che vanno possibilmente azzerati.

In questi anni l'Italia non è certo rimasta «alla finestra», molto è stato infatti fatto per il miglioramento delle condizioni di lavoro, un contributo di interventi che ha portato il dato di oltre 4.000 morti sul lavoro degli anni '60 a quello di poco più di un migliaio rilevato nel 2006, ma la prevenzione degli infortuni deve rappresentare per lo Stato italiano una priorità continua ed incessante che va oltre l'emergenza istituzionale generata da casi eccezionali che scuotono l'opinione pubblica.

Qui si tratta di costituire un apparato in cui l'Osservatorio nazionale degli infortuni sul lavoro sia il volano di una serie di inizia-

tive, di strategie volte spezzare la triste catena degli infortuni, in un sistema in cui l'edilizia si conferma come settore ad alto rischio (circa il 70 per cento dei lavoratori perde la vita per cadute dall'alto di impalcature) alle quali seguono gli incidenti in agricoltura e quelli stradali nel trasporto merci. L'età media di chi perde la vita sul lavoro è oggi di circa 37 anni.

Tra gli obiettivi cardine del presente disegno di legge vi è da un lato quello di diffondere la cultura della sicurezza mettendo in sinergia istituzioni, imprese e mondo del lavoro e dall'altro di riunificare in capo all'Osservatorio tutta l'attività di monitoraggio svolta dai vari enti preposti e di verificare lo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali esistenti in questo settore.

Troppo spesso infatti si addossano le responsabilità a vuoti legislativi inesistenti senza controllare lo stato di attuazione delle normative in vigore. Legiferare in continuazione comporta il crearsi di autentiche giungle legislative, dove anche gli addetti ai lavori trovano spesso difficoltà di applicazione e di interpretazione della norma effettivamente in vigore.

Peraltro il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato in quanto utilizza risorse umane, mezzi e supporti tecnologici già presenti in seno all'amministrazione dello Stato e attraverso l'informativa alle competenti Commissioni parlamentari di merito consente al legi-

slatore nazionale di poter operare in un quadro di maggiore conoscenza del fenomeno monitorato.

Negli articoli 5 e 6 del presente disegno di legge si istituisce e si regola l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale per le morti bianche, che ha come prima finalità quella di garantire agli eredi del lavoratore defunto una continuità nell'erogazione del flusso di denaro occorrente al mantenimento dei suoi familiari in attesa della liquidazione delle spettanze INAIL.

L'articolo 6 prevede inoltre che la liquidazione delle somme inerenti alle esequie del lavoratore eventualmente deceduto sono poste a carico del Fondo stesso. Troppo spesso, infatti, le famiglie colpite da questi tragici eventi, oltre a dover fronteggiare le gravissime sofferenze umane derivanti dalla perdita del familiare, sono anche esposte a spese ingenti che nell'economia di una famiglia, specie se monoreddito, possono risultare veramente devastanti.

È compito di una Repubblica fondata sul lavoro farsi carico delle spiacevoli situazioni in cui possono trovarsi coinvolti i lavoratori e i loro familiari. Colleghi, questa è una battaglia di civiltà da combattere tutti insieme, forti come siamo dall'aver accolto i pressanti appelli rivolti a noi legislatori dal Presidente della Repubblica Onorevole Giorgio Napolitano e perfino dal Santo Padre Benedetto XVI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce, con proprio decreto, l'Osservatorio nazionale degli infortuni sul lavoro, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 2.

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, e si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dallo stesso Ministero. Esso è composto da venti membri, di cui diciassette selezionati tra il personale istituzionalmente preposto all'opera di prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante delle organizzazioni datoriali e da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi direttamente derivanti dall'esercizio della loro funzione.

Art. 3.

1. L'Osservatorio, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) stabilire sinergie con altri organismi internazionali, nazionali e regionali che si occupano di infortuni sul lavoro;

b) effettuare il monitoraggio degli infortuni e la compilazione di dati statistici provenienti dagli enti istituzionalmente preposti, in

modo tale che siano intellegibili le proporzioni nazionali del fenomeno e le cause che hanno generato i singoli accadimenti;

c) promuovere, coordinare ed organizzare attività di formazione e di informazione circa l'opera di prevenzione svolta e da svolgere in materia di infortuni sul lavoro;

d) riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i risultati dell'attività svolta;

e) pubblicare con cadenza semestrale una relazione sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali nel settore. Copia della relazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dalla sua pubblicazione, alle competenti Commissioni parlamentari;

f) esprimere pareri e formula proposte sulla normativa inerente gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede annualmente, con decreto, al finanziamento delle funzioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera *c*).

Art. 5.

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito il Fondo di solidarietà nazionale per le morti bianche.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è finanziato mediante il versamento della quota dello 0,5 per cento dei premi assicurativi versati dai datori di lavoro all'INAIL.

Art. 6.

1. Nel caso in cui, a seguito di un incidente sul lavoro, si verifichi l'evento della morte del lavoratore, il direttore regionale dell'INAIL competente per territorio, nel termine di quindici giorni dall'avvenuta denuncia dell'infortunio, determina l'immediata corresponsione mensile agli eredi del lavoratore deceduto di un assegno di importo pari all'ultima mensilità netta da questi percepita in busta paga.

2. Con la determinazione di cui al comma 1 è altresì liquidato agli eredi un assegno, fino alla copertura massima di euro 7.000, finalizzato al pagamento delle spese relative alle esequie del lavoratore defunto.

3. Le somme percepite ai sensi della presente legge non costituiscono anticipazione di future spettanze e le somme occorrenti alla copertura finanziaria degli assegni erogati sono imputate al Fondo di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

